



COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Provincia di Roma

*Regolamento relativo alle cremazioni e all' affidamento,
conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla
cremazione dei defunti.*

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
Nr. 30 del 22 dicembre 2010**

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Autorizzazione alla cremazione

Art. 3 - Affidamento e dispersione delle ceneri

Art. 4 - Modalità di conservazione delle ceneri

Art. 5 - Luoghi di dispersione delle ceneri

Art. 6- Sanzioni Amministrative

Art. 7- Registri cimiteriali

Art. 8 -Istanza per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri

Art. 9 -Istanza per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

Art. 10- Deposito provvisorio

Art. 11- Tariffe

COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO

(Provincia di Roma)

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in particolare, la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, nonché l'affidamento, la conservazione, la dispersione e le altre destinazioni delle ceneri.

2. Esso è dettato nell'ambito delle disposizioni in materia, tra cui si richiamano:

- il D.P.R. 10/9/1990, n. 285 (G.U. n. 239 del 12/10/1990);
- le Circolari del Ministero della Sanità 24/6/1993 n. 24 e 31/7/1998, n. 10;
- il D.P.R. 3/11/2000, n. 396 (Suppl. ord. n. 223/L alla G.U. n. 303 del 30/12/2000);
- la L. 30/3/2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19/4/2001);
- il D.P.R. 15/7/2003 n. 254 (G.U. n. 211 dell'11/9/2003);
- la L.R. Lazio 28/04/2006, n. 4 art. 162.

Art. 2 - Autorizzazione alla cremazione

1. A norma di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 130/2001, la cremazione di cadavere, per le persone decedute in Castelnuovo di Porto, è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

4. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

5. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

6. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

7. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

8. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

9. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.

10. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

11. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma 9, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

Art. 3 - Affidamento e dispersione delle ceneri

1. Affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), nr. 1 e 2 della legge 130/2001.

2. La dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà del defunto espressa a norma del comma precedente ed eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.

3. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

4. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

5. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

6. In caso di rinuncia all'affidamento, ovvero disaccordo fra parenti dello stesso grado non superabile a norma dell'art. 3, comma 1, let. b n.3, della legge 130/2001, sempre che non sia stata disposta la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). Nei casi citati può essere sempre autorizzata la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

Art. 4 - Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) tumulata;

b) inumata in area cimiteriale;

c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990;

d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 2.

2. La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro. La durata della tumulazione è prevista in 25 anni. La tumulazione in sepoltura di famiglia o loculi è per il periodo concessorio residuo.

3. L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri. La durata dell'inumazione è prevista in 10 anni, rinnovabile fino alla durata massima di 99 anni. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di mt. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di mt. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione. Il servizio di inumazione delle ceneri è effettuato dal Comune; la fornitura e la posa in opera della targa sopra indicata è a totale carico dei richiedenti .

Art. 5 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei luoghi indicati dall'art. 3, comma 1, let. c) della legge 130/2001 ed è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Art. 6- Sanzioni Amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 5) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Ferme restano le sanzioni penali di legge.

Art. 7- Registri cimiteriali

1. Deve essere predisposto apposito Registro nel quale deve essere evidenziato:

- a) l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
- b) il luogo di dispersione delle ceneri

Art. 8 -Istanza per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri

1. La istanza, da parte del soggetto titolato, redatta su carta resa legale, deve comprendere:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.

Art. 9 -Istanza per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La istanza, da parte del soggetto titolato, redatta su carta resa legale, deve comprendere:
- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente.
 - c) l'Autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
 - d) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

Art. 10- Deposito provvisorio

1. E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso i Cimiteri Comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune.

Art. 11- Tariffe

1. Le tariffe per la conservazione e la dispersione delle ceneri in area cimiteriale sono stabilite dalla Giunta comunale nel rispetto del decreto di cui all'art. 5 della legge 130/2001.